



COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di Foggia

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 DEL 17-01-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: REVOCA INCARICO ASSESSORE COMUNALE E NUOVA NOMINA

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di gennaio, il Sindaco CIAVARELLA COSTANTINO

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 20.07.2018, ha convalidato gli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale, proclamati dal Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale, come da verbali rispettivamente del 26.06.2018 e del 04.07.2018;

Considerato che l'art. 46, comma 2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss. mm. ii, assegna al Sindaco il compito di nominare i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e di darne comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Dato atto che per il Comune di San Nicandro Garganico, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il numero massimo di assessori stabilito per legge è pari a cinque (art. 2, comma 185, della legge 23/12/2009, n. 191 e D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011) e che pertanto nessuno dei due sessi può essere rappresentato in seno alla giunta in misura inferiore a due componenti;

Dato atto che l'art.64 del D.Lgs.n.267/00 così recita:

- 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.*
- 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.*

4. *Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.*

Visti i seguenti articoli del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s. m. ed i.:

- art. 46, comma 2, (Nomina della Giunta);
- art. 47 (Composizione delle Giunte);
- art. 48 (Competenze delle Giunte);
- art. 50 (Competenze del Sindaco)
- titolo III -Capo II (artt. 55 e ss.) - Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;
- titolo III -Capo IV (artt. 77 e ss.) - Status degli amministratori locali;

Visti:

- la legge 6/11/2012, n. 190, sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. in vigore dal 28/11/2012;
- il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, sulle disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso P.A. e presso Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190;

Visti gli artt. 20 e 21 del vigente Statuto comunale;

Considerato che:

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario dell'incarico;
- il citato articolo 46 del TUEL stabilisce, al comma 4, *“il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio”* con conseguente obbligo di motivazione in sede di comunicazione al Consiglio Comunale della revoca dell'Assessore;

Ritenuto, tuttavia, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale, di dover motivare il presente provvedimento di revoca;

Visti i propri precedenti decreti:

- n. 2 del 23.07.2018 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i. e 20 dello Statuto comunale, è stata disposta la nomina dei componenti della Giunta Comunale;
- n. 8 del 12.02.2019, con il quale è stato modificato il precedente decreto n. 2/2018 relativamente alle deleghe conferite al sig. VILLANI Giovanni e alla sig.ra RITOLI Maria Incoronata, nonché al conferimento delle funzioni di Vice-sindaco;
- n. 15 del 06.05.2019, con il quale, a seguito delle dimissioni presentate dall'assessore Giovanni Villani in data 16.04.2019, prot. n.4977, è stato modificato il precedente decreto n. 8/2019;
- n. 20 del 19.06.2019, con il quale, a seguito delle dimissioni presentate dall'assessore Maria Montemitro ed acquisite in data 19.06.2019 al prot. n. 7461, è stato modificato il precedente decreto n.15/2019;
- n. 22 del 31.07.2019 di modifica delle deleghe assessorili;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dell'assessore Alessandro Calello, dando atto che tale revoca si fonda su valutazioni di opportunità politico-amministrative e non di atto sanzionatorio né di atto afferente motivi personali o professionali;

Valutata, pertanto, l'opportunità di assicurare coesione e unitarietà all'azione di governo al fine di perseguire con piena efficienza il programma politico dell'Amministrazione in carica nell'esclusivo interesse pubblico a favore della cittadinanza;

Evidenziato che l'atto di revoca di un assessore costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente amministrativo;

Dato atto che il procedimento di revoca di un assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., così come affermato da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato;

Ritenuto, per effetto della revoca, di dover procedere alla nomina di un nuovo assessore al fine di ricostituire il plenum dell'organo esecutivo;

D E C R E T A

1. di revocare, per tutto quanto innanzi esposto, la nomina di assessore comunale dell'avv. Alessandro Calello, disposta con decreto sindacale n.2 del 23/07/2018 e successivamente modificata con i decreti del sindaco nn. 8 del 12.02.2019, 15 del 06.05.2019 e 20 del 19.06.2019;
2. di nominare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm ed ii. e 20 dello Statuto comunale, il sig. Antonio CARBONELLA, nato a San Severo il 01.06.1983, assessore comunale con delega a: Ambiente, Agricoltura, Commercio, Randagismo, Attività produttive, Valorizzazione prodotti tipici, Sport;
3. di dare atto che, unitamente all'accettazione della nomina, l'interessato presenterà la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità ed inconfiribilità alla carica di assessore previste dalla normativa vigente;
4. di assegnare al neo Assessore comunale sopra individuato la sovrintendenza dei programmi di intervento afferenti i settori di propria competenza; in particolare, l'Assessore, limitatamente ai settori delegati, avrà rapporti con gli uffici competenti al fine di indicare gli indirizzi politico-amministrativi necessari all'istruttoria delle pratiche e al successivo esame delle stesse, sia in seno alla Giunta Comunale che al Consiglio Comunale, previa osservanza di tutto quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e nel rispetto del principio della collegialità;
5. di dare atto che il numero dei componenti la Giunta rispetta i limiti di cui all'art.47, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.267/00 e che, pertanto, a parziale modifica del proprio precedente decreto n. 20 del 19.06.2019 risulta così composta:
 - **ZAMINGA Antonio**, nato a San Nicandro Garganico il 01.05.1961, con funzioni di Vice-sindaco e con delega a: Personale, Pubblica Istruzione, Beni architettonici-storici e monumentali, Centri storici, Musei, Biblioteca, Pinacoteca e Politiche giovanili;
 - **RITOLI Maria Incoronata**, nata a San Severo il 03.10.1984, con delega a: Urbanistica, Manutenzioni, Patrimonio;

- **BERARDI Antonio**, nato a San Severo il 15.11.1978, con delega a: Lavori Pubblici, Arredo e decoro urbano, Trasporti, Parcheggi, Verde pubblico, Cimitero, Viabilità rurale e urbana;
 - **CARBONELLA Antonio**, nato a San Severo il 01.06.1983, con delega a: Ambiente, Agricoltura, Commercio, Randagismo, Attività produttive, Valorizzazione prodotti tipici, Sport;
 - **DI LEO Costantina**, nata a Lucera il 15.05.1978, con delega a: Politiche sociali, Turismo, Rapporti con associazioni, Promozione e programmazione grandi e piccoli eventi;
6. di prendere atto che la nomina deve essere accettata dall'Assessore, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
 7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al messo comunale per la notificazione di competenza all'avv. Alessandro CALELLO e all'assessore Antonio CARBONELLA;
 8. di disporre, altresì, la trasmissione del presente decreto alla Prefettura di Foggia e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di San Nicandro Garganico;
 9. di disporre, infine, che copia del presente decreto sia comunicata al Servizio Affari Generali ed inserito nella raccolta generale dei Decreti Sindacali.
 10. di comunicare che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento UE n. 679/2016.

Per la notifica del presente decreto:

Alessandro Calello: _____

Per accettazione della nomina:

Antonio Carbonella _____ con la presente accetta l'incarico a Lei assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CIAVARELLA COSTANTINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-01-2020 al 01-02-2020

Lì 17-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Impagnatiello Angela